

**Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 (BUR n. 6/1988)  
(Novellazione)**

**MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 SETTEMBRE 1984, N. 48, ARTICOLO 12, 2 APRILE 1985, N. 30, ARTICOLO 15, 28 GENNAIO 1986, N. 5, ARTICOLI 6 E 7, NONCHÉ ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1985, N. 24, ARTICOLO 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI.**

**Art. 1**

1. La dizione "entro un anno dalla data di comunicazione" contenuta all'articolo 12, penultimo comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, articolo 15, primo comma, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 articolo 6, penultimo comma, e articolo 7, penultimo comma, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 è modificata nella seguente dizione "entro due anni dalla data di comunicazione".

**Art. 2**

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, già variato con legge regionale 30 aprile 1987, n. 23, articolo 1, è prorogato al 30 giugno 1988.